

*Al comma 9, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centottanta giorni.*

**27. 17.** Grignaffini, Sasso, Giulietti, Chiaromonte, Martella, Carli, Tocci, Capitelli, Lolli.

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: perentorio di trenta giorni con le altre: ordinatorio di centottanta giorni.*

**27. 77.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: perentorio.*

**27. 19.** Carli, Grignaffini, Sasso, Giulietti, Chiaromonte, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le parole: centottanta giorni.*

**27. 20.** Carli, Grignaffini, Sasso, Giulietti, Chiaromonte, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: alla sussistenza con le seguenti: all'assenza.*

**27. 21.** Chiaromonte, Carli, Grignaffini, Sasso, Giulietti, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

*Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: negativo con la seguente: positivo.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**ART. 51-bis.**

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

**27. 4.** Russo Spina, Giordano, Vendola, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

*Al comma 10, aggiungere, in fine il seguente periodo:* Qualora la verifica della sussistenza dell'interesse culturale presenti particolare difficoltà, la Soprintendenza, con atto motivato, può chiedere al Ministero una proroga di ulteriori trenta giorni per la conclusione del procedimento. In ogni caso, la mancata conclusione del procedimento di verifica o la mancata emanazione o motivazione del provvedimento comporta l'impossibilità di procedere all'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al comma 3.

**27. 23.** Carli, Chiaromonte, Capitelli, Grignaffini, Sasso, Giulietti, Martella, Tocci, Lolli.

*Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo:* Qualora la comunicazione non venga trasmessa entro il predetto termine di sessanta giorni, s'intende che i beni sottoposti alla verifica restano definitivamente assoggettati alle disposizioni di tutela di cui al testo unico emanato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e non viene altresì modifi-

cato il regime giuridico previsto dagli articoli 822, 823 e 829 del codice civile.

**27. 24.** Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Sasso, Giulietti, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora il provvedimento non venga emanato entro centottanta giorni il silenzio così formato equivale a diniego non suscettibile di revisione.

**27. 22.** Carli, Sasso, Giulietti, Chiaromonte, Grignaffini, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*10-bis.* In caso di mancata o ritardata conclusione del procedimento di verifica di cui al comma 10, non vale il principio del silenzio assenso.

**27. 30.** Grignaffini, Titti De Simone, Bulgarelli, Damiani.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*12-bis.* Per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato per l'anno 2004, anche in deroga ad eventuali disposizioni contrarie, a procedere all'assunzione di personale tecnico-scientifico a tempo indeterminato con le modalità e le regole previste dalle leggi in materia ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter.

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**27. 31.** Titti De Simone, Colasio, Grignaffini, Damiani, Bulgarelli.

*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

*12-bis.* Indipendentemente dalla verifica di cui al comma 2, i beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, d'interesse artistico o storico, non produttivi di reddito, sono trasferiti gratuitamente al demanio delle regioni, delle province o dei comuni, su specifica richiesta dell'amministrazione interessata, da presentare all'Agenzia del demanio, e previo parere favorevole della soprintendenza competente, nei casi in cui l'amministrazione medesima abbia investito o dimostri con appositi progetti di voler investire risorse del proprio bilancio per la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri per la valutazione dei progetti e degli investimenti.

*12-ter.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare con propri decreti, da emanare entro il 31 marzo 2004, l'aliquota dell'imposta di consumo accisa sui tabacchi e sulle bevande alcoliche fino a totale copertura dell'onere derivante dal comma 12-bis.

**27. 34.** Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

*12-bis.* Nel caso in cui le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché gli altri enti ed istituti pubblici, possessori o detentori dei beni di cui al comma 1, non procedano entro centottanta giorni all'istanza di verifica dell'interesse culturale, la procedura è avviata d'ufficio dalle competenti soprintendenze.

**27. 26.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Sasso, Giulietti, Martella, Tocci, Capielli, Lolli.

*Sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

**27. 2.** Russo Spena, Giordano, Vendola.

*Sopprimere il comma 13-bis.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel

comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

**27. 3.** Russo Spena, Giordano, Vendola, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cosutta, Zanella.

*Al comma 13-bis, dopo le parole: beni immobili aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelli interessati alle richieste dei comuni presentate ai sensi dell'articolo 12-ter della legge 30 marzo 1998, n. 61, o per i quali siano stati già stipulati contratti di vendita ovvero sottoscritti accordi di programma o intese con enti locali.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

**27. 55.** Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi.

## ART. 28.

*(Cessione di terreni).*

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

## ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel

comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

**28. 1.** Russo Spena, Giordano, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cosutta, Zanella.

## ART. 29.

*(Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici).*

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

## ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

**29. 1.** Russo Spena, Giordano, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

## ART. 51-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio

decreto, modifica le tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può altresì disporre la variazione della struttura dell'accisa sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

**29. 7.** Pistone, Cossutta Maura, Rizzo, Sgobio, Bellillo, Ventura, Agostini, Benvenuto.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 41-bis, aggiungere il seguente:*

## ART. 41-ter.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare, con propri decreti, entro il 30 aprile 2004, l'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

**29. 14.** Zanella, Ventura, Agostini, Benvenuto, Rizzo, Pistone, Pecoraro Scario, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Morgando, Rocchi, Milana.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

## ART. 52-ter.

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi la-

vorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

**29. 15.** Morgando, Ventura, Rizzo, Zannella, Pinza, Agostini, Lettieri, Benvenuto.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* a vendere a trattativa privata, anche in blocco con le seguenti: , previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, a vendere, secondo regole di trasparenza e seguendo le procedure concorsuali e di appalto in vigore,.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

**29. 2.** Russo Spena, Giordano.

*Sopprimere il comma 1-bis.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

**29. 3.** Russo Spena, Giordano.

## ART. 30.

*(Valorizzazione degli immobili dello Stato attraverso strumenti societari).*

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

## ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

**30. 3.** Russo Spena, Giordano, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cosutta, Zanella.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 41-bis, aggiungere il seguente:*

## ART. 41-ter.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare, con

propri decreti, entro il 30 aprile 2004, l'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

**30. 24.** Zanella, Ventura, Benvenuto, Rizzo, Agostini, Pistone, Pecoraro Scania, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:*

## ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

**30. 11.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Sasso, Giulietti, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le società di trasformazione urbana aggiungere le seguenti: interamente pubbliche.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

## ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel

comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

**30. 9.** Russo Spena, Giordano, Vendola.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: un anno.*

**30. 14.** Mariotti, Agostini, Montecchi, Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cenamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo. Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

**30. 10.** Russo Spena, Giordano, Vendola.

*Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: Una quota dei proventi aggiungere le seguenti: non inferiore al 30 per cento.*

*Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, sostituire la parola: convenzionata con la seguente: sovvenzionata.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

**30. 4.** Russo Spena, Giordano, Vendola.

*Al comma 1, sesto periodo, sostituire la parola: convenzionata con la seguente: sovvenzionata.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

**30. 6.** Russo Spena, Giordano, Vendola.

*Al comma 1, sesto periodo, sostituire la parola: convenzionata con la seguente: pubblica.*

**30. 15.** (ex 30. 15 e 30. 17) Montecchi, Ventura, Mariotti, Agostini, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

*Al comma 1, sesto periodo, dopo la parola: convenzionata aggiungere le seguenti: e sovvenzionata.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese

manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

**30. 7.** Russo Spena, Giordano, Vendola.

*Al comma 1, sesto periodo, dopo la parola: convenzionata aggiungere le seguenti: con locazione a tempo indeterminato.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

**30. 8.** Russo Spena, Giordano, Vendola.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis.

1. I comuni il cui centro storico è riconosciuto totalmente o parzialmente come « sito UNESCO » possono richiedere al competente Ministero che siano trasferiti dal demanio statale al demanio comunale beni immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089, non più utilizzati dallo Stato o soggetti a

rischio di degrado, per consentirne il recupero, la salvaguardia e la gestione. A seguito della richiesta, i beni interessati sono trasferiti al demanio comunale, sentito il parere delle competenti soprintendenze.

**30. 01.** Vigni.

## ART. 32.

*(Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali).*

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

## ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

**32. 21.** Russo Spena, Giordano.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter. *(Emersione di attività detenute all'estero)*. 1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto-

legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.

4. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: « riservata » è soppressa ovunque ricorra. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da: « senza indicazione » fino a: « riservata » sono sostituite dalle seguenti: « indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate ».

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 è abrogato.

6. All'articolo 6, lettera d), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole da: « Relativamente » fino a « precedente » sono soppresse.

**32. 152.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

## ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 40 per cento.

**32. 225.** Vigni, Morgando, Lettieri, Zanella, Villetti, Intini, Buemi, Rizzo, Pistone, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

## ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 36 per cento.

**32. 154.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

## ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui ta-

bacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

**32. 153.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*

*dopo l'articolo 32-bis aggiungere i seguenti:*

ART. 32-ter. (Fondo speciale di riserva).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato « Fondo speciale di riserva » nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.

3. Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro;

ART. 32-quater. — 1. Alla tariffa di cui alla tabella 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,

e successive modificazioni, in materia di tasse sulle concessioni governative, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.

*all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Agli oneri derivanti dalla soppressione dell'articolo 32 del decreto legge, valutati in 3.600 milioni di euro per l'anno 2003 e in 100 milioni di euro per gli anni successivi, si provvede mediante utilizzo delle somme accantonate nel « Fondo speciale di riserva » di cui all'articolo 32-ter e mediante il maggior gettito derivante dalla rideterminazione della tariffa di cui all'articolo 32-quater.

**32. 81.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 32. (Misure per fronteggiare il fenomeno dell'abusivismo edilizio). 1. Le opere abusive sono acquisite di diritto al patrimonio dello Stato, ovvero, nel caso di presenza di vincoli di tutela a favore dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, unitamente all'area sulla quale sono state realizzate. In caso di presenza di più vincoli, l'acquisizione è effettuata a favore dell'amministrazione comunale. L'acquisizione dell'area può essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita. L'acquisizione ha effetto, se non sono realizzati la demolizione ed il ripristino dei luoghi da parte del responsabile dell'abuso, nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione ad opera del dirigente o del responsabile. L'accertamento dell'inottemperanza alla predetta ingiunzione costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari, del trasferimento della proprietà a favore dell'amministrazione competente.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

segretario comunale trasmette al prefetto, informandone il presidente della giunta regionale, l'elenco delle opere abusive non sanabili e indica lo stato dei procedimenti relativi. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni, il prefetto si sostituisce all'amministrazione comunale ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e provvede altresì, nel termine di trenta giorni dalla trasmissione dell'elenco, agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

3. L'esecuzione immediata della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto, che si avvale del personale e dei mezzi degli organismi tecnici del Ministero della difesa. La demolizione, il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, sono effettuate secondo le modalità prescritte, ai fini della tutela del bene, dalle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo, a spese del responsabile dell'abuso.

4. Eseguita la demolizione e il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, le aree acquisite possono essere utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla natura e ai contenuti del vincolo. L'onere per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi restano a carico dei soggetti obbligati ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. Se l'opera abusiva è destinata ad abitazione del responsabile dell'abuso, entro sessanta giorni dalla notifica del trasferimento di proprietà di cui al comma 1, può esserne richiesto l'uso temporaneo al prefetto, che sospende l'esecuzione della demolizione, ai fini dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo solo qualora l'opera sia sanabile e possa permanere sul territorio senza danno alcuno per l'ambiente. Qualora l'opera abusiva ricada in un'area protetta, statale la sospensione

può essere disposta previo assenso del Ministero dell'ambiente, oltre che dell'ente di gestione dell'area.

6. L'uso temporaneo dell'abitazione è soggetto alla sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

a) la costruzione deve essere stata completata ed abitata entro il 31 dicembre 2002;

b) il responsabile dell'abuso o i componenti del suo nucleo familiare non devono essere proprietari o detentori a qualsiasi titolo di altra abitazione sul territorio nazionale;

c) il responsabile dell'abuso è tenuto a corrispondere allo Stato un'indennità annua commisurata ai valori del mercato delle locazioni, nonché a sostenere le spese per gli oneri concessori e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile per tutta la durata della utilizzazione, se l'immobile è costituito da un'unica unità abitativa; in caso di pluralità di unità abitative costituenti l'immobile abusivo, gli oneri anzidetti ricadono nella stessa misura in capo a ciascun usuario delle predette unità abitative;

d) il responsabile dell'abuso ha realizzato l'opera abusiva su area di cui aveva il legittimo possesso;

e) il reddito del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare non è superiore a quello previsto per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

7. La mancanza di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b) c) ed e) del comma 6 preclude l'assegnazione in uso temporaneo e il successivo godimento dell'opera abusiva; l'omesso versamento delle somme dovute comporta - previa diffida, notificata entro cinque giorni, ad adempiere entro i successivi quindici giorni - la perdita dell'uso anzidetto.

8. L'uso temporaneo dell'abitazione non è consentito oltre un anno nelle aree sottoposte a vincoli storico-artistici ed ambientale-paesaggistici, nonché in quelle di parti-

colare valore ambientale e paesistico per le quali è urgente ed indifferibile il ripristino dello stato dei luoghi, individuate su proposta del presidente della giunta regionale, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attività culturali. Negli altri luoghi esso ha un limite massimo di anni tre.

*Conseguentemente:*

dopo l'articolo 32-bis aggiungere il seguente:

ART. 32-ter. (*Fondo speciale di riserva*).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato « Fondo speciale di riserva » nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.

3. Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro;

*all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Agli oneri derivanti dalla soppressione dall'articolo 32 del decreto legge, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2003 e in 80 milioni di euro per gli anni successivi, si provvede mediante utilizzo delle somme accantonate nel « Fondo speciale di riserva » di cui all'articolo 32-ter.

**32. 134.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 32. (*Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio*). 1. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio attivate dalle regioni, è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.

2. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualifica-

zione urbanistica, ambientale e culturale, attribuendo priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui al decreto Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42 del presente articolo.

3. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione.

4. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tale somma è asse-

gnata alla soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato, d'intesa con le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo al sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.

6. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di compe-

tenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

7. Le disposizioni del presente comma e dei commi successivi si applicano alle opere abusive comunque censite non suscettibili di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, realizzate nelle aree e negli immobili soggetti ai vincoli di cui agli articoli 32 e 33 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, realizzate entro il 31 dicembre 1993, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, regioni e comuni non abbiano provveduto alla esecuzione delle misure sanzionatorie previste dalla medesima legge n. 47 del 1985.

8. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nei commi da 9 a 30 si intende:

a) per « responsabile dell'abuso » colui che ha realizzato o ha commissionato ad altri la realizzazione di opere o di interventi in violazione di norme urbanistico-edilizie; ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 5, al responsabile dell'abuso è equiparato colui che, a qualsiasi titolo, detenga o possieda il manufatto realizzato in violazione delle predette norme ovvero l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento abusivo;